



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "ALDA COSTA"

Scuola dell'infanzia "G. B. Guarini" – Scuole primarie "A. Costa" – "G. B. Guarini" – "A. Manzoni"
Scuola Secondaria di I grado "M. M. Boiardo"- "Sezione Ospedaliera"

Sede: Via Previati, 31 – 44121 Ferrara Tel. 0532/205756 – Fax 0532/241229
e-mail feic810004@istruzione.it PEC feic810004@pec.istruzione.it - <http://scuole.comune.fe.it/>

C.F. 93076210389 - COD. MEC. FEIC810004



PROTOCOLLO PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO"

Deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 30 ottobre 2019 con delibera n. 66

Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica, riunitosi in data 27 giugno 2019,

VISTA la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA le Linee Guida Nazionali (art.1 comma 16 L.107/2015) per la parità tra i generi, la prevenzione della violenza e di forme di discriminazione;

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017;

VISTI il D.P.R. n. 249/98 e il D.P.R. n.235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

VISTI gli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile;

VISTO il documento elaborato e deliberato dal Collegio docenti in data 28 ottobre 2019;

Vista la delibera n. 66 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 30 ottobre 2019;

DELIBERA

Il presente PROTOCOLLO completa il Regolamento di Istituto e di Disciplina, di cui è parte integrante.

PREMESSA

La scuola è un luogo prioritario di accoglienza, formazione e inclusione e come tale è tenuta a mettere in campo strategie educative e formative, unitamente a quelle di prevenzione e risoluzione di comportamenti a rischio e condizioni di disagio.

Tra le varie problematiche che la scuola si trova ad affrontare oggi, la realtà del bullismo "in presenza", e più ancora del cyberbullismo, inteso come forma di aggressione attraverso i mezzi elettronici, che si realizza spesso nel segreto e senza la presenza dell'adulto, è di certo una delle

più urgenti. La distanza del persecutore rispetto alla vittima infatti rende più difficile la percezione della sua sofferenza, e pertanto maggiormente doveroso l'intervento. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attraverso un percorso di continua formazione e di proficuo confronto.

ART. 1. VANTAGGI DI INTERNET A SCUOLA

I principi sui quali il nostro istituto fonda la sua attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, secondo quella che si può definire una dichiarazione di intenti, sono stati definiti nell'arco di un tempo molto lungo, e sono frutto dell'esperienza di molte persone che si sono misurate nel corso degli anni su due piani:

A. Un programma di "Educazione e Prevenzione"

Innanzitutto, si rende necessario un lungo itinerario di conoscenza, scambio e formazione, volto a riconoscere e prevenire comportamenti ascrivibili sia al bullismo sia al cyberbullismo.

Il concetto di competenza digitale infatti, ormai entrato di diritto a far parte della didattica, cela in sé un significato complesso, che fa riferimento alla capacità di comprendere e sfruttare l'effettivo potenziale delle tecnologie, ma in un'ottica di costruzione, ossia un percorso atto a coniugare la conoscenza con la promozione dell'inclusione, il saper fare con il saper essere. La competenza nell'uso consapevole, critico e creativo delle nuove tecnologie diventa quindi una componente fondamentale nell'ottica della Cittadinanza digitale. In questa direzione la scuola lavora nell'ambito dell'educazione e formazione dei suoi alunni: è importante sensibilizzare i giovani ad un uso consapevole e responsabile della rete, perché i diritti devono essere difesi sia offline che online.

B. L'individuazione di "Procedure di monitoraggio e intervento", con il coinvolgimento di tutti i soggetti scuola, famiglia, territorio.

Questo nell'ottica di cui sopra, atta a coniugare un approccio preventivo e riparatorio (con la promozione dell'educazione digitale) a promuovere strategie di monitoraggio e intervento utili ad arginare situazioni a rischio in modo chiaro e tempestivo.

Il percorso va necessariamente condiviso con le famiglie e con altre istituzioni, con l'intento di accrescere, all'interno della scuola e nella società:

- Il senso della legalità
- Il benessere personale e sociale
- L'educazione dei ragazzi ad un uso consapevole della rete

Il Protocollo, in riferimento alla legislazione attuale, si pone l'obiettivo di informare il personale della scuola, gli alunni e le loro famiglie al fine di garantire un utilizzo corretto e responsabile delle apparecchiature informatiche collegate alla rete in dotazione all'istituto e dell'uso di cellulari, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyber-bullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto da:

- artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;

- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- Legge n.71/2017

ART. 3. DEFINIZIONE DI BULLISMO

Il BULLISMO (mobbing in età evolutiva): questo è il termine per indicare atti di violenza a scuola generalmente nel periodo adolescenziale e pre-adolescenziale.

Sono molti i fatti di cronaca dove i ragazzi violenti che compiono atti di questo tipo trovano risposta da parte delle autorità competenti che, prontamente, prendono posizione contro i malfattori; purtroppo però vi sono anche situazioni di bullismo dove la vittima di violenza e la sua famiglia non trovano il coraggio di denunciare.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi, le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

PIANIFICAZIONE: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta.

POTERE: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.

RIGIDITÀ: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.

GRUPPO: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”.

PAURA: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Si subisce in silenzio sperando che tutto passi.

TIPOLOGIE DI BULLISMO

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti.

Esistono vari modi con cui il bullo può prevaricare la vittima, in maniera diretta o indiretta, in maniera palese o in maniera sottile.

Si tratta sempre di bullismo e ognuna di queste modalità danneggia la vittima, creando disagi di varia gravità a seconda del tipo di prevaricazioni e del tipo di vittima.

Fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale. Si può parlare di bullismo fisico quando le prevaricazioni avvengono attraverso il contatto fisico, cioè quando il bullo aggredisce la vittima con: spintoni, sgambetti, schiaffi, calci,

pugni, strattoni, afferrando la vittima per i vestiti, sbattendola al muro, mettendola alle strette in un angolo, introducendola in altri luoghi con la forza, etc.

Verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.); quindi, il bullismo verbale è quando le prevaricazioni avvengono solo ed esclusivamente attraverso il linguaggio: insulti, prese in giro, fastidiosi nomignoli, piccole minacce.

Relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Bullismo psicologico: il bullismo psicologico si differenzia dal bullismo verbale per l'intenzionalità di ferire la vittima nei sentimenti. L'obiettivo non è quello di prendere in giro o insultare la vittima, ma di suscitare in essa un forte disagio psicologico. Si tratta di vere e proprie offese sul piano personale con la volontarietà di ferire la vittima nei suoi punti più deboli: handicap, difetti fisici, sessualità, religione, ma anche situazioni personali come nel caso di bambini adottati, stranieri, figli di genitori separati. Inoltre vengono indirizzate alla vittima pesanti offese dirette a persone care e familiari, come per esempio screditare la situazione socio-economica della famiglia o il lavoro dei genitori. Infine fanno parte di questa categoria anche l'utilizzo di minacce gravi che tendono a terrorizzare la vittima.

Bullismo sociale: con bullismo sociale si intendono tutti i comportamenti che il bullo adotta per isolare la vittima dal gruppo dei pari, attraverso l'emarginazione, l'esclusione da gruppi e dai giochi, la diffamazione. Inoltre il bullo tende ad incolpare la vittima ingiustamente di atti che non ha commesso.

Bullismo strumentale: per bullismo strumentale si intendono tutte quelle azioni che mirano al danneggiamento o all'appropriazione di oggetti appartenenti alla vittima.

Bullismo occasionale: con il termine di bullismo occasionale intendiamo episodi di prepotenza che accadono in un determinato momento e in un determinato luogo, ma che restano circoscritti a quel determinato momento e non si ripetono più, o almeno non si ripetono con continuità.

ART. 4. DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO (in riferimento alla legge n. 71 del 29/05/2017)

IL CYBERBULLISMO riguarda una forma di bullismo online che colpisce i giovanissimi, soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro. Anche i nostri alunni sono utenti attivi delle tecnologie digitali. Gli alunni di oggi hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo di solito mancano ancora il pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e la consapevolezza sui rischi del mondo digitale.

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo" in vigore dal 18.06.2017. L'obiettivo della legge n. 71 intende contrastare il fenomeno del cyber-bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

La legge definisce il cyber-bullismo in questo modo: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Secondo l'interpretazione della norma, il fenomeno del cyberbullismo deve sì essere contrastato *"in tutte le sue manifestazioni"*, ma questo contrasto deve concretizzarsi in *"azioni a carattere preventivo"*, assicurando interventi nell'ambito delle istituzioni scolastiche senza alcuna distinzione d'età.

Gran parte degli interventi postulati dalla norma sono destinati a trovare attuazione nelle scuole: le istituzioni scolastiche si impegnano a promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie, in maniera trasversale rispetto alle discipline curriculari e anche tramite progetti in continuità tra i diversi gradi di istruzione. Le scuole all'interno del Protocollo provinciale della prevenzione bullismo e cyberbullismo attivano iniziative per informare gli alunni sull'uso consapevole della rete.

Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.

Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo educandoli al trattamento dei dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo, curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete. Va, inoltre, segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

Secondo la legge infatti si possono segnalare illeciti e comportamenti scorretti alla Polizia Postale e delle Comunicazioni all'indirizzo commissariatodips.it.

Il 114 è il numero di emergenza al quale rivolgersi tutte le volte che un minore è in pericolo.

Le tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Le tipologie qualificate come Cyberbullismo:

- **Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

- **Outing estorto:** registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione:** inserimento all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Il Miur ha predisposto linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.

ART. 5. RESPONSABILITA' DELLE VARIE FIGURE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- garantisce che tutti gli insegnanti ricevano una formazione adeguata per svolgere efficacemente l'insegnamento volto a promuovere una cultura dell'inclusione, del rispetto dell'altro/a e delle differenze, un utilizzo positivo e responsabile delle Tecnologie dell'Informazione e della comunicazione (TIC);
- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla sicurezza in Internet la "Safer Internet Day";
- propone corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata.

L' ANIMATORE DIGITALE

- Stimola la formazione interna all'istituzione negli ambiti di sviluppo della "scuola digitale" e fornisce consulenza e informazioni al personale in relazione ai rischi on-line e alle misure di prevenzione e gestione degli stessi;
- monitora e rileva le problematiche emergenti relative all'utilizzo sicuro delle tecnologie digitali e di internet a scuola;
- coordina il gruppo di lavoro dei docenti del team digitale interno all'Istituto.

IL COLLEGIO DOCENTI

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti;
- propone corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata.

IL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I DOCENTI

Il personale docente e ogni figura educativa che lo affianca

- si informa/aggiorna sulle problematiche attinenti alla sicurezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali e di internet e sul regolamento adottato dalla scuola;
- intraprende azioni educative, tenendo conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- vigila affinché gli alunni seguano le regole per prevenire e contrastare l'utilizzo scorretto e pericoloso delle TIC e di internet;
- nelle lezioni in cui è programmato l'utilizzo di Internet, guida gli alunni a siti controllati e verificati come adatti per il loro uso e controllare che nelle ricerche su Internet siano trovati e trattati solo materiali idonei;
- segnala al Dirigente scolastico e ai genitori qualsiasi abuso rilevato a scuola nei confronti degli alunni in relazione all'utilizzo delle tecnologie digitali o di internet, per l'adozione delle procedure previste dalle norme.

I GENITORI

- Sostengono la linea di condotta della scuola adottata nei confronti dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nella didattica;
- seguono gli alunni nello studio a casa adottando i suggerimenti e le condizioni d'uso delle TIC indicate dai docenti, in particolare controllare l'utilizzo del cellulare, del pc e di internet;
- concordano con i docenti linee di intervento coerenti e di carattere educativo in relazione ai problemi rilevati per un uso non responsabile o pericoloso delle tecnologie digitali o di internet.
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- i genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento;

- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI

- Sono coinvolti in alcune attività di progettazione e realizzazione di iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- sono responsabili, in relazione al proprio grado di maturità e di apprendimento, dell'utilizzo dei sistemi delle tecnologie digitali in conformità con quanto richiesto dai docenti;
- sono chiamati a sviluppare una buona comprensione delle potenzialità offerte dalle TIC per la ricerca di contenuti e materiali ma anche della necessità di adottare buone pratiche di sicurezza on line quando si utilizzano le tecnologie digitali per non correre rischi;
- imparano come adottare condotte rispettose degli altri anche quando si comunica in rete;
- sono sollecitati ad esprimere domande o difficoltà o bisogno di aiuto nell'utilizzo delle tecnologie didattiche o di internet ai docenti e ai genitori;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono utilizzare a scuola telefoni cellulari, macchine fotografiche, registratori, i-pod, smartphone ecc. se non per finalità didattiche, previa autorizzazione del docente;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- all'interno della scuola non possono acquisire - mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali e divulgarli sui social-network o in qualsiasi altro modo che comporti la violazione della privacy;
- eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il regolamento di disciplina.

ART. 6. INTERVENTO IN CASO DI CYBERBULLISMO: MISURE CORRETTIVE E SANZIONI

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto e nel presente documento. La scuola, nella persona del dirigente scolastico, dopo aver sentito il docente e il referente di istituto e secondo la procedura di seguito illustrata, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che non si configurino come reato.

Nell'ambito delle sanzioni disciplinari scolastiche di rito previste dal Regolamento di disciplina (nota, ammonimento, sospensione, non partecipazione ad attività scolastiche previste ...), gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, in relazione alla loro gravità.

Il Dirigente scolastico e/o il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o ad altre attività a scopo sociale, che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento.

Si precisano a titolo indicativo:

- ricerche e/o attività di studio ed approfondimento coerenti con l'infrazione commessa;
- operazioni di ripristino degli arredi dei locali scolastici;
- riordino della biblioteca e/o dei laboratori.

Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo e il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere comunque sempre alla rieducazione ed al recupero dello studente.

Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate ma il cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto, anche attraverso la richiesta di scuse nei confronti della vittima.

ART. 7.PROCEDURE NEI CASI SI VERIFICHINO ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo ne consegue l'informazione immediata al Dirigente Scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne denuncia all'autorità giudiziaria.

SINTESI PROCEDURA NEI CASI SI VERIFICHINO ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO	
I^FASE	
DA CHI PUO' VENIRE LA SEGNALAZIONE	A CHI SEGNALARE
Genitori	1) Al coordinatore di classe o altro docente; alla psicologa
Insegnanti	2) Alla commissione o al referente della stessa; al dirigente *
Alunni	3) Al referente del Punto d'ascolto; a un docente di fiducia ; alla psicologa

A CHI SEGNALARE NEI CASI SPECIFICI DI CYBERBULLISMO:

come sopra, tenendo presente per i docenti anche l'ulteriore risorsa del TEAM DIGITALE

**IL CONSIGLIO DI CLASSE E' SEMPRE COINVOLTO NELLA SUA TOTALITÀ
LE AZIONI DEVONO ESSERE TEMPESTIVE E IN CONTEMPORANEITÀ SUI DUE FRONTI,
QUELLO DELLA VITTIMA E QUELLO DEL/DEI BULLI.**

I docenti e il dirigente scolastico devono necessariamente interfacciarsi e valutare in collaborazione i passi da fare e come procedere nel rapporto con la famiglia e con gli alunni coinvolti.

II^FASE

AZIONI EDUCATIVE DA INTREPRENDERE

Le azioni educative devono essere rivolte sia al protagonista/i di azioni di bullismo o cyberbullismo sia alla vittima e coinvolgono tutti

SITUAZIONE	PROTAGONISTA DI AZIONI DI BULLISMO O CYBERBULLING	VITTIMA
SITUAZIONI DI DISAGIO RELAZIONALE	Coinvolgimento della famiglia nel processo educativo. Consulenza Psicologa di Promeco	Avviso/colloquio con la famiglia (i docenti valutano i casi) e con la vittima, che può essere indirizzata al Punto d'ascolto e/o alla psicologa Individuazione di figure di riferimento fra adulti o compagni
BULLISMO/ CYBERBULLISMO	Informazione alla dirigente (o coinvolgimento per situazioni gravi o per Cyberbullismo). Coinvolgimento della famiglia nel processo educativo. Consulenza Psicologa di Promeco. Eventuale lavoro di classe.	informazione e/o coinvolgimento della dirigente a seconda dei casi e della gravità. Coinvolgimento della famiglia. Consulenza Punto d'Ascolto e/o Psicologa di Promeco. Individuazione di figure di riferimento fra adulti e compagni.
AZIONE DI PICCOLO/ GRANDE GRUPPO	Coinvolti famiglia e dirigente Colloqui formali in presenza dei genitori e della dirigente Lavoro sulla classe (aprire un dialogo, responsabilizzarla)	Coinvolti famiglia e dirigente Intervento della Dirigente quando necessario come supporto. Consulenza Psicologa Lavoro sulla classe (aprire ad un dialogo che responsabilizza).
BULLISMO REITERATO	Se la situazione persiste valutare possibili sanzioni oltre agli interventi educativi che persistono	Tenere costantemente monitorata la situazione. Non lasciare che la vittima si senta sola. Fornire almeno strumenti, se non soluzioni
SANZIONI	Si fa riferimento al <i>Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse (nota, ammonimento, sospensione con o senza frequenza...)</i> e a quanto previsto da questa sezione del presente Regolamento dedicata alla prevenzione del bullismo e cyber bullismo.	

Il presente Protocollo deliberato dal Consiglio di Istituto in data 30 ottobre 2019 con delibera n. 66 è parte integrante del Regolamento di Istituto deliberato in data 20 dicembre 2018 con delibera n.9.